
REGOLE STATUTARIE DELL'IRLANDA DEL NORD

2023 N. 168

traffico e veicoli stradali

**Regolamenti sui veicoli a motore (costruzione e uso) (modifica)
(Irlanda del Nord) 2023**

Emanati — — — —

11 ottobre 2023

Entrati in vigore

13 novembre 2023

Il Dipartimento per le infrastrutture^(a) emana i seguenti regolamenti nell'esercizio dei poteri conferiti dall'articolo 55, paragrafi 1, 2, lettera a) e 6 e dall'articolo 110, paragrafo 2, del decreto sul traffico stradale (Irlanda del Nord) del 1995^(b) e ora di sua competenza^(c).

Riferimento ed entrata in vigore

1. I presenti regolamenti possono essere citati come regolamenti del 2023 (Irlanda del Nord) sui veicoli a motore (costruzione e utilizzo) (modifica) ed entreranno in vigore il 13 novembre 2023.

Modifica dei regolamenti su costruzione e utilizzo

2. — (1) I regolamenti del 1999 (Irlanda del Nord) sui veicoli a motore (costruzione e utilizzo) ^(d) vengono modificati secondo quanto previsto nei paragrafi da 2 a 5.

(2) Nel regolamento 2, paragrafo 2 (interpretazione), nella definizione di “regolamento ECE, seguito da un numero”, per “più di due cifre” è stato sostituito con “un punto seguito da un altro numero”.

(3) Nel regolamento 30 (carichi per pneumatici e valori di velocità),

(a) al paragrafo 7, “ma questo requisito non si applica a uno pneumatico ricostruito” è stato sostituito con “o, nel caso di uno pneumatico ricostruito, con i requisiti del regolamento ECE n. 108 o n. 109”; e

(b) al paragrafo 12, nella definizione di “indice di capacità di carico”, per “2.29” alla fine è stato sostituito da “2 del regolamento ECE 30.02 o del regolamento ECE 54, o come “indice di carico” nel paragrafo 2 del regolamento ECE 108 o del regolamento ECE 109;”.

(4) Nel regolamento 32, (condizioni e manutenzione degli pneumatici),

(a) al paragrafo 1:

(i) per “fatte salve le disposizioni di cui ai paragrafi da 2 a 4” è stato sostituito da “fatte salve le disposizioni del paragrafo 1A e dei paragrafi da 2 a 4”;

(ii) nel sottoparagrafo lettera g), ii), è stato omesso “o” alla fine;

^a ⁰Precedentemente denominato ministero dello Sviluppo regionale; vedi sezione 1, paragrafi 6 e 11, e tabella 1 della legge sui dipartimenti (Irlanda del Nord) 2016 (2016 c. 5 (N.I.)). Conformemente a quanto stabilito dall'articolo 1, paragrafo 9, della legge, il ministero dell'Ambiente è stato soppresso.

^b ⁰S.I. 1995/2994 (N.I. 18) L'articolo 55 è stato modificato dall'articolo 42, paragrafo 1, dell'ordinanza sul traffico stradale (Irlanda del Nord) 2007 (S.I. 2007/916 (N.I. 10))

^c ⁰Cfr. articolo 8, paragrafo 1, lettera b), e parte 2 dell'allegato 5 al decreto dei dipartimenti (trasferimento di funzioni) 2016 (Irlanda del Nord) 2016 (S.R. 2016 n. 76)

^d ⁰S.R. 1999 n. 454; i principali regolamenti modificativi sono S.R. 2011 n. 20, S.R. 2011 n. 303 e S.R. 2016 n. 160

(iii) dopo il sottoparagrafo lettera h) si inserisce:

“(i) lo pneumatico non è uno pneumatico ricostruito e

(i) la settimana di fabbricazione visibile sul fianco dello pneumatico conformemente al regolamento ECE n. 30 o n. 54 ricade in un periodo superiore ai 10 anni prima della data di utilizzo dell'autoveicolo su strada; o

(ii) non presenta alcun contrassegno relativo alla settimana di fabbricazione conformemente al regolamento ECE n. 30 o n. 54 (perché è stato fabbricato prima dell'adozione dei regolamenti ECE applicati o per altre ragioni);

(j) lo pneumatico è uno pneumatico ricostruito e

(i) la settimana di ricostruzione contrassegnata sul fianco dello pneumatico conformemente al regolamento ECE n. 108 o n. 109 ricade in un periodo superiore ai 10 anni prima della data di utilizzo dell'autoveicolo su strada; o

(ii) non presenta alcun contrassegno relativo alla settimana di ricostruzione conformemente al regolamento ECE n. 108 o n. 109 (perché è stato ricostruito prima dell'adozione dei regolamenti ECE applicati o per altre ragioni); o

(k) una data indicata sul fianco del pneumatico conformemente al regolamento ECE 30. 54, 108 o 109 sono illeggibili.”;

(b) dopo il paragrafo 1 si inserisce:

“1A) Fatto salvo il paragrafo 4, lettere a) e ca), e nonostante quanto previsto dal regolamento 30

(a) il paragrafo 1, lettere i) e j), si applica solo a pneumatici montati;

(i) su un asse anteriore di un autobus diverso da un minibus;

(ii) in configurazione unica su qualsiasi asse di un minibus; o

(iii) su un asse anteriore di un veicolo merci di peso lordo massimo superiore a 3.500 kg;

(b) nel sottoparagrafo a),

(i) “asse anteriore” significa un qualsiasi asse, davanti al punto centrale del telaio su cui le ruote sono controllate dal sistema di sterzo; e

(ii) “configurazione singola” significa che all'estremità dell'asse interessato è montato un gruppo con una sola ruota e un gruppo pneumatico; e

(c) il paragrafo 1, lettera k), si applica solo a:

(i) autobus (compresi i minibus); e

(ii) veicoli commerciali con un peso lordo massimo superiore a 3.500 kg.”;

(c) al paragrafo 4,

(i) nel sottoparagrafo a), dopo “paragrafo 1, lettere da a) a g)” si inserisce “e da i) a k)”;

(ii) dopo il sottoparagrafo c), inserire:

“(ca) Nessuna disposizione del paragrafo 1, lettere da i) a k) si applica a un veicolo di interesse storico utilizzato a fini non commerciali, e a tal fine per “veicolo di interesse storico” si intende un veicolo che il dipartimento considera di interesse storico per l'Irlanda del Nord e che:

(i) è stato fabbricato o registrato per la prima volta almeno 40 anni prima;

(ii) è di un tipo fuori produzione; e

(iii) è storicamente conservato o mantenuto nel suo stato originario e non abbia subito modifiche sostanziali nelle caratteristiche tecniche dei suoi componenti principali,

dove “tipo” in relazione al veicolo ha lo stesso significato di “tipo di veicolo” di cui all'articolo 3, paragrafo 32, del regolamento (UE) 2018/858 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2018, relativo all'omologazione e alla vigilanza del mercato dei veicoli a motore e dei loro rimorchi, nonché dei sistemi, componenti ed entità tecniche destinati a tali veicoli (^a);” e

(d) al paragrafo 6, lettera a), nella definizione di “modello del battistrada originale” per “ricostruito” in entrambi i punti si sostituisce con “ricostruito”.

(5) All'allegato 1, nella tabella 2 (regolamenti ECE), dopo la voce relativa al punto 44 si inserisce:

“45	108	108	23.6.98	Pneumatici ricostruiti per autovetture e relativi rimorchi	–	–
46	109	109	23.6.98	Pneumatici ricostruiti per veicoli commerciali e relativi rimorchi	–	–

Marchiato con il sigillo ufficiale del dipartimento per le infrastrutture l'11 ottobre 2023



Chris Hughes
Funzionario senior del ministero delle Infrastrutture

^a() GU L 151 del 14.6.2018 pag. 1

NOTA ESPLICATIVA

(La presente nota non costituisce parte del regolamento)

I presenti regolamenti modificano i regolamenti sui veicoli a motore (costruzione e utilizzo) (Irlanda del Nord) 1999 al fine di prevedere l'età dei pneumatici (compresi i pneumatici ricostruiti) e la leggibilità delle marcature date sui pneumatici, che sono consentiti per l'uso sugli autobus (compresi i minibus) e sui veicoli commerciali con un peso lordo massimo superiore a 3.500 kg. I regolamenti modificano anche la tabella 2 dell'allegato 1 ai regolamenti del 1999 per includere le disposizioni relative ai pneumatici ricostruiti nei regolamenti ECE 108 e 109. I presenti regolamenti prevedono un'esenzione per i veicoli di interesse storico a condizione che non siano utilizzati a fini commerciali.

I presenti regolamenti sono stati notificati alla Commissione europea ai sensi della direttiva (UE) 2015/1535 del Parlamento europeo e del Consiglio del 9 settembre 2015 (GU L241 del 17.9.2015, pag. 1) con il numero di notifica 2023/7002/X1. Non sono state formulate osservazioni durante il termine di differimento di tre mesi. La direttiva è disponibile online all'indirizzo <http://eur-lex.europa.eu>

I regolamenti ECE sono emanati dalla Commissione economica per l'Europa delle Nazioni Unite. Copie dei regolamenti ECE di cui al presente regolamento possono essere ottenute dal sito web UNECE: <http://www.unece.org/trans/main/wp29/wp29regs.html>. Le copie possono essere richieste anche a Vehicle Policy Branch, Safe and Accessible Travel Division, Department for Infrastructure, Clarence Court, 10-18 Adelaide Street, Town Parks, Belfast BT2 8GB (e-mail: vehicle.standards@infrastructure-ni.gov.uk)

Una valutazione d'impatto regolamentare e una relazione sono state elaborate e sono disponibili presso il ramo della politica dei veicoli all'indirizzo di cui sopra o online insieme a questa regola legale all'indirizzo <http://www.legislation.gov.uk/nisr>